

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00

Parte straordinaria

1° Punto

Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 4 (*Capitale*); art. 8 (*Utile d'esercizio*); art. 10 (*Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea*); art. 11 (*Intervento e rappresentanza in Assemblea*); art. 16 (*Cariche sociali*); art. 17 (*Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti*); art. 18 (*Adunanze del Consiglio*); art. 22 (*Collegio Sindacale*). Eliminazione della *Norma transitoria I*. Delibere inerenti e conseguenti

Punto 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria

Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 4 (*Capitale*); art. 8 (*Utile d'esercizio*); art. 10 (*Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea*); art. 11 (*Intervento e rappresentanza in Assemblea*); art. 16 (*Cariche sociali*); art. 17 (*Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti*); art. 18 (*Adunanze del Consiglio*); art. 22 (*Collegio Sindacale*). Eliminazione della *Norma transitoria I. Delibere inerenti e conseguenti*.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per proporVi l'adeguamento degli artt. 4, 8, 10, 11, 16, 17, 18 e 22 dello Statuto sociale di Intek Group S.p.A., tra l'altro, alle disposizioni normative contenute nel D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184 (*"Decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono annessi alla negoziazione in un mercato regolamentato"*), al D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 (*"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate"*), nonché alla disciplina inerente all'equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo come introdotta dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 e relative disposizioni di attuazione. Ulteriori modifiche proposte attengono, tra l'altro, a interventi per ovviare a meri refusi od al fine di rendere più coerente il testo in relazione alla stratificazione di modifiche introdotte nel corso del tempo per precedenti adeguamenti dello statuto a norme di volta in volta introdotte per società quotate. Di seguito sono illustrate le proposte di modifica dello Statuto sottoposte alla Vostra approvazione.

Con riguardo all'art. 4 si propone di eliminare dai commi 1 e 2 i riferimenti relativi alla fusione per incorporazione di Intek S.p.A. nella Società in quanto già attuata e quindi con effetti esauriti.

Si propone di modificare il comma 3 dell'articolo in commento nella parte che disciplina l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, II periodo, c.c., al fine di recepire testualmente la modifica apportata al predetto articolo dal D.Lgs. 184/2012. Trattasi quindi di un mero adeguamento a disposizioni normative vigenti.

Viene altresì proposto, a seguito dell'avvenuto perfezionamento della predetta fusione per incorporazione di Intek S.p.A. nella Società, il mero adeguamento numerico delle azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale effettivamente destinate a servizio del prestito obbligazionario convertendo denominato "Convertendo Intek Group SpA 2012-2017".

STATUTO ATTUALE	MODIFICHE ALLO STATUTO
Art. 4 Capitale Il capitale sociale è di Euro 314.225.009,80 (trecentoquattordicimilioniduecentoventicinquemilane e ottanta) rappresentato da n. 395.616.488 (trecentonovantacinquemilioniseicentosedicimilaquattrocentottantotto) azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 345.506.670 (trecentoquarantacinquemilionicinquecentoseimilaseicentoseventanta) azioni ordinarie e n. 50.109.818 (cinquantamilionicentonovemilaottocentodiciotto) azioni di risparmio assegnate in concambio ai possessori di azioni di risparmio Intek S.p.A. per effetto della fusione per incorporazione di Intek S.p.A. nella Società. L'Assemblea straordinaria del 9 maggio 2012 ha deliberato un aumento di capitale per quanto eventualmente necessario per soddisfare il rapporto di cambio della fusione per incorporazione di Intek S.p.A. nella Società, e comunque per massimi Euro 145.626.232,08 (centoquarantacinquemilioniseicentoventiseimiladuecentotrentadue e zerootto). La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale. Il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile attribuita dalla Assemblea straordinaria del 2 dicembre 2009, ha deliberato in data 7 ottobre 2010 ed in data 19 dicembre 2012 di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 8.663.500,00 (ottomilioniseicentosessantatremilacinquecento) mediante emissione di massime n. 29.000.000 (ventinovemilioni) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2015, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, ad Amministratori Esecutivi della Società ed a Dirigenti della Società o di sue controllate	Art. 4 Capitale Il capitale sociale è di Euro 314.225.009,80 (trecentoquattordicimilioniduecentoventicinquemilane e ottanta) rappresentato da n. 395.616.488 (trecentonovantacinquemilioniseicentosedicimilaquattrocentottantotto) azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 345.506.670 (trecentoquarantacinquemilionicinquecentoseimilaseicentoseventanta) azioni ordinarie e n. 50.109.818 (cinquantamilionicentonovemilaottocentodiciotto) azioni di risparmio. assegnate in concambio ai possessori di azioni di risparmio Intek S.p.A. per effetto della fusione per incorporazione di Intek S.p.A. nella Società. L'Assemblea straordinaria del 9 maggio 2012 ha deliberato un aumento di capitale per quanto eventualmente necessario per soddisfare il rapporto di cambio della fusione per incorporazione di Intek S.p.A. nella Società, e comunque per massimi Euro 145.626.232,08 (centoquarantacinquemilioniseicentoventiseimiladuecentotrentadue e zerootto). La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal un revisore legale o dalla una società di revisione legale. Il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile attribuita dalla Assemblea straordinaria del 2 dicembre 2009, ha deliberato in data 7 ottobre 2010 ed in data 19 dicembre 2012 di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 8.663.500,00 (ottomilioniseicentosessantatremilacinquecento) mediante emissione di massime n. 29.000.000 (ventinovemilioni) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2015, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, ad Amministratori Esecutivi della Società ed a Dirigenti della Società o di sue controllate

a servizio del "Piano di stock option Intek Group S.p.A. 2010-2015". Il capitale sociale potrà essere aumentato per un importo massimo di Euro 32.004.000,00 (trentaduemilioniquattromila) mediante emissione di massime n. 33.770.160 (trentatremilionisettecentosettantamilacentosessanta) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario convertendo denominato "Convertendo Intek Group S.p.A. 2012-2017", aumento da eseguirsi entro il termine del 24 settembre 2017. L'opzione di rimborso delle obbligazioni convertende per contanti, in luogo della conversione, potrà essere esercitata dalla Società previo ottenimento da parte dell'Assemblea degli Azionisti dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) del Codice Civile, come disposto nel regolamento del prestito. L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie ed in azioni di risparmio di cui al presente articolo sono suscettibili di variazioni in conseguenza delle eventuali operazioni di cui al successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi.	a servizio del "Piano di stock option Intek Group S.p.A. 2010-2015". Il capitale sociale potrà essere aumentato per un importo massimo di Euro 32.004.000,00 (trentaduemilioniquattromila) mediante emissione di massime n. 28.452.150 33.770.160 (ventottomilioniquattrocentocinquantaduemilacentocinquanta) trentatremilionisettecentosettantamilacentosessanta azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario convertendo denominato "Convertendo Intek Group S.p.A. 2012-2017", aumento da eseguirsi entro il termine del 24 settembre 2017. L'opzione di rimborso delle obbligazioni convertende per contanti, in luogo della conversione, potrà essere esercitata dalla Società previo ottenimento da parte dell'Assemblea degli Azionisti dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) del Codice Civile, come disposto nel regolamento del prestito. L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie ed in azioni di risparmio di cui al presente articolo sono suscettibili di variazioni in conseguenza delle eventuali operazioni di cui al successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi.
--	---

La modifica proposta all'art. 8 dello Statuto concerne l'eliminazione del secondo comma riguardante la disciplina speciale, che ormai ha esaurito ogni suo effetto, delle azioni di risparmio assegnate in concambio, per effetto della fusione per incorporazione di Intek S.p.A. nella Società, agli azionisti di risparmio di Intek S.p.A. medesima.

STATUTO ATTUALE	MODIFICHE ALLO STATUTO
Art. 8 Utile d'esercizio Gli utili annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva e l'assegnazione del 2% (due per cento) di quanto residua al Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti come segue: a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) in ragione di anno per azione; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;	Art. 8 Utile d'esercizio Gli utili annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva e l'assegnazione del 2% (due per cento) di quanto residua al Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti come segue: a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) in ragione di anno per azione; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) la destinazione degli utili che residuano sarà deliberata dall'Assemblea, a termini di legge, fermo in ogni caso che la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a € 0,020722 (zero e ventimilasettecentoventidue) in ragione di anno per azione. In parziale deroga a quanto precede, per le azioni di risparmio assegnate in concambio ai possessori di azioni di risparmio Intek S.p.A. per effetto della fusione per incorporazione di Intek S.p.A. nella Società il privilegio di cui sopra alla lettera a): (i) dovrà essere incrementato di un importo di € 0,07241 per l'esercizio 2011; così come (ii) dovrà essere incrementato per un ulteriore importo di € 0,07241 per l'esercizio 2012, per il caso di incapienza dell'esercizio 2011. In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Con riferimento alle azioni di risparmio, nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di altre operazione sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azioni di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), gli importi fissi per azione menzionati ai punti precedenti saranno modificati in modo conseguente.	b) la destinazione degli utili che residuano sarà deliberata dall'Assemblea, a termini di legge, fermo in ogni caso che la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a € 0,020722 (zero e ventimilasettecentoventidue) in ragione di anno per azione. In parziale deroga a quanto precede, per le azioni di risparmio assegnate in concambio ai possessori di azioni di risparmio Intek S.p.A. per effetto della fusione per incorporazione di Intek S.p.A. nella Società il privilegio di cui sopra alla lettera a): (i) dovrà essere incrementato di un importo di € 0,07241 per l'esercizio 2011; così come (ii) dovrà essere incrementato per un ulteriore importo di € 0,07241 per l'esercizio 2012, per il caso di incapienza dell'esercizio 2011. In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Con riferimento alle azioni di risparmio, nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di altre operazionei sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), gli importi fissi per azione menzionati ai punti precedenti saranno modificati in modo conseguente.
---	--

Vengono proposte alcune modifiche agli artt. 10 ed 11 dello Statuto al fine di consentire alla Società di avvalersi della modalità organizzativa dell'Assemblea da tenersi in più convocazioni, escludendo il ricorso alla convocazione unica come previsto dall'art. 2369, comma 1, c.c. (nel testo modificato dal D.Lgs. 91/2012).

Si propone di modificare l'art. 10 dello Statuto, in tema di avviso di convocazione dell'Assemblea, consentendo espressamente la pubblicazione per estratto sul quotidiano, in conformità al vigente testo dell'art. 125-bis del TUF come modificato dal D.Lgs. 91/2012.

Infine, si propone di modificare l'art. 10 dello Statuto con l'inserimento di un rinvio alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente con riferimento alla disciplina inerente alla convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci, all'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e alla presentazione di nuove proposte di delibera. Quest'ultima proposta risponde ad esigenze di semplificazione statutaria pur mantenendo immutate le prerogative e i diritti dei soci.

STATUTO ATTUALE	MODIFICHE ALLO STATUTO
Art. 10 Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può tenersi anche fuori delle sede sociale, purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo restando quanto disposto dall'art. 154 ter del D.Lgs. n. 58/1998. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge. L'Assemblea può riunirsi in unica convocazione oppure in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, in terza convocazione. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie. L'avviso di convocazione sarà pubblicato sul sito web della Società e, qualora richiesto dalla normativa applicabile, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, in alternativa, su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" o "MF/Milano Finanza" o "Italia Oggi"; il tutto nei termini e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti pro-tempore vigenti. In tale avviso deve inoltre essere riportata l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza e quindi le modalità di esercizio dello stesso nonché i soggetti ai quali può essere richiesta la scheda di voto per corrispondenza e l'indirizzo al quale la stessa deve essere inviata. I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro i termini previsti dalla normativa pro-tempore vigente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda, che deve essere presentata per iscritto, unitamente alla dettagliata elencazione dei richiedenti, gli ulteriori argomenti da essi proposti; la legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata mediante comunicazione effettuata alla Società	Art. 10 Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può tenersi anche fuori delle sede sociale, purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo restando quanto disposto dall'art. 154 ter del D.Lgs. n. 58/1998. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge. L'Assemblea si può riunirsi in unica convocazione oppure in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, in terza convocazione. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie. L'avviso di convocazione sarà pubblicato sul sito web della Società e, qualora richiesto dalla normativa applicabile, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, in alternativa, anche per estratto, come consentito dall'art. 125-bis, comma 1, del TUF, su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" o "MF/Milano Finanza" o "Italia Oggi"; il tutto nei termini e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti pro-tempore vigenti. In tale avviso deve inoltre essere riportata l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza e quindi le modalità di esercizio dello stesso nonché i soggetti ai quali può essere richiesta la scheda di voto per corrispondenza e l'indirizzo al quale la stessa deve essere inviata. I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro i termini previsti dalla normativa pro-tempore vigente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda, che deve essere presentata per iscritto, unitamente alla dettagliata elencazione dei richiedenti, gli ulteriori argomenti da essi proposti; la legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata mediante

dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998. Resta ferma ogni altra prescrizione stabilita dalla normativa, anche regolamentare, protempore vigente. Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale espresso in azioni ordinarie. La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione dei richiedenti, allegando copia di idonea comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati attestante la titolarità ed il numero delle loro azioni. L'Assemblea ordinaria delibera, oltre che sulle materie ad essa attribuire dalla legge o dallo statuto, anche sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di operazioni con parti correlate, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5, del Codice Civile, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.	comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998. Resta ferma ogni altra prescrizione stabilita dalla normativa, anche regolamentare, protempore vigente. Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale espresso in azioni ordinarie. La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione dei richiedenti, allegando copia di idonea comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati attestante la titolarità ed il numero delle loro azioni. La convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e la presentazione di nuove proposte di delibera sono regolate dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. L'Assemblea ordinaria delibera, oltre che sulle materie ad essa attribuite dalla legge o dallo statuto, anche sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di operazioni con parti correlate, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5, del Codice Civile, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.
Art. 11 Intervento e rappresentanza in Assemblea Il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni ordinarie e, limitatamente all'Assemblea di nomina degli Amministratori e	Art. 11 Intervento e rappresentanza in Assemblea Il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni ordinarie e, limitatamente all'Assemblea di nomina degli Amministratori e

comunque nei limiti meglio indicati nel successivo art. 17, ai titolari degli SFP quali definiti e disciplinati dagli artt. 26 e seguenti del presente statuto. Possono intervenire alla Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione o unica e pervenuta alla Società nei termini di legge. Ogni azione dà diritto ad un voto. Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella scheda di voto per corrispondenza predisposta e resa disponibile in conformità alla normativa vigente. La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla Assemblea, dovrà pervenire entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione o unica all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da un mandatario, nel rispetto delle disposizioni applicabili. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito web della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo. La Società può designare un soggetto al quale i soci o i titolari di SFP possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.	comunque nei limiti meglio indicati nel successivo art. 17, ai titolari degli SFP quali definiti e disciplinati dagli artt. 26 e seguenti del presente statuto. Possono intervenire alla Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione o unica e pervenuta alla Società nei termini di legge. Ogni azione dà diritto ad un voto. Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella scheda di voto per corrispondenza predisposta e resa disponibile in conformità alla normativa vigente. La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla Assemblea, dovrà pervenire entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione o unica all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da un mandatario, nel rispetto delle disposizioni applicabili. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito web della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo. La Società può designare un soggetto al quale i soci o i titolari di SFP possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
--	--

Viene proposta la modifica dell'art. 16 dello Statuto al fine di garantire al Consiglio maggiore flessibilità nella nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione eliminando la previsione della durata predeterminata del mandato.

STATUTO ATTUALE	MODIFICHE ALLO STATUTO
Art. 16 Cariche sociali Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il proprio Presidente al quale compete la rappresentanza legale della Società come previsto al successivo art. 20. Può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ed Amministratori Delegati, fissandone i poteri e facoltà, nonchè attribuire speciali poteri e facoltà ad altri singoli Amministratori. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta da altro Amministratore designato dal Consiglio. Il Consiglio nomina annualmente un Segretario che può essere persona anche estranea al Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve essere in possesso di una esperienza di carattere interdisciplinare nei settori della amministrazione, della finanza e del controllo; dovrà inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti per gli Amministratori. L'attività, le funzioni e la responsabilità del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia. Il Consiglio di Amministrazione determina la durata dell'incarico e conferisce al Dirigente adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.	Art. 16 Cariche sociali Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il proprio Presidente al quale compete la rappresentanza legale della Società come previsto al successivo art. 20. Può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ed Amministratori Delegati, fissandone i poteri e facoltà, nonchè attribuire speciali poteri e facoltà ad altri singoli Amministratori. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta da altro Amministratore designato dal Consiglio. Il Consiglio nomina annualmente un Segretario che può essere persona anche estranea al Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve essere in possesso di una esperienza di carattere interdisciplinare nei settori della amministrazione, della finanza e del controllo; dovrà inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti per gli Amministratori. L'attività, le funzioni e la responsabilità del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia. Il Consiglio di Amministrazione determina la durata dell'incarico e conferisce al Dirigente adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.

Si propone di modificare l'art. 17 dello Statuto sociale al fine di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da un minimo di sette ad un massimo di undici. Tale modifica risponde ad esigenze di semplificazione e maggiore snellezza della struttura di governo della Società, anche in un'ottica di riduzione dei costi.

In ottica di semplificazione statutaria viene inoltre proposto di inserire un rinvio alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente con riferimento alle modalità di presentazione e di pubblicazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Si propone di modificare l'articolo in parola al fine di adeguare la disciplina della nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione alle disposizioni in tema di equilibrio tra i generi introdotte dalla L. 120/2011 e dagli artt. 147-ter, comma 1-ter del TUF e 144-undecies.1 del Regolamento Consob 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**").

Si propone, inoltre l’inserimento di una clausola residuale per assicurare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili, anche qualora non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti presenti nelle liste a suo tempo presentate.

Infine, si propone l’inserimento di un’ulteriore clausola per disciplinare la nomina di Amministratori ai sensi dell’art. 2386 c.c. nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili, prevedendo, ove possibile, la sostituzione degli Amministratori nell’ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l’Amministratore cessato, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

STATUTO ATTUALE	MODIFICHE ALLO STATUTO
<i>Art. 17 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti</i> Il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci a tredici Amministratori nominati dall'Assemblea. I titolari di SFP, nel rispetto della disciplina sulla legittimazione prevista dalla vigente disciplina e dal presente statuto, hanno diritto di intervento e di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori esclusivamente in relazione (i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che resterà vincolante fino a sua diversa delibera, (ii) alla votazione delle liste nel rispetto e nei limiti di quanto precisato nel presente art. 17, (iii) alla eventuale sostituzione dell'Amministratore tratto da liste presentate da essi titolari di SFP, ed infine (iv) alla determinazione dei compensi che fosse sottoposta alla decisione assembleare ai sensi del successivo art. 21. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere rieletti. Nel Consiglio di Amministrazione devono essere presenti Amministratori indipendenti nel numero minimo e con i requisiti previsti per legge. L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. Il candidato tratto da liste presentate da titolari di SFP deve necessariamente essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998. Qualora per qualsiasi ragione vengano a mancare uno o più Amministratori nel corso dell'esercizio, si procede alla loro sostituzione a norma di legge. Se viene a mancare la maggioranza degli	<i>Art. 17 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti</i> Il Consiglio di Amministrazione è composto da diecisette a trediciundici Amministratori nominati dall'Assemblea. I titolari di SFP, nel rispetto della disciplina sulla legittimazione prevista dalla vigente disciplina e dal presente statuto, hanno diritto di intervento e di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori esclusivamente in relazione (i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che resterà vincolante fino a sua diversa delibera, (ii) alla votazione delle liste nel rispetto e nei limiti di quanto precisato nel presente art. 17, (iii) alla eventuale sostituzione dell'Amministratore tratto da liste presentate da essi titolari di SFP, ed infine (iv) alla determinazione dei compensi che fosse sottoposta alla decisione assembleare ai sensi del successivo art. 21. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere rieletti. Nel Consiglio di Amministrazione devono essere presenti Amministratori indipendenti nel numero minimo e con i requisiti previsti per legge. L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. Il candidato tratto da liste presentate da titolari di SFP deve necessariamente essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998. Qualora per qualsiasi ragione vengano a mancare uno o più Amministratori nel corso dell'esercizio, si procede alla loro sostituzione a norma di legge.

Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dalla carica e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. La procedura che sarà adottata dalla Assemblea per nomina del Consiglio di Amministrazione è la seguente: a) almeno 25 (venticinque) giorni precedenti la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione che dovrà deliberare in merito, dovranno essere depositate, presso l'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione della Assemblea medesima, le liste recanti i nominativi dei candidati alla nomina di Amministratore. La lista sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel proprio sito web e presso la società di gestione del mercato almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea in prima o unica convocazione. Le liste dovranno essere corredate: 1. delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritti di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata, anche successivamente al deposito della lista, purchè almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione, mediante comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge; 2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili; 3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;	Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dalla carica e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. La procedura che sarà adottata dalla Assemblea per Alla nomina del Consiglio di Amministrazione è lasi procede come segue.nte: a) almeno 25 (venticinque) giorni precedenti la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione che dovrà deliberare in merito, dovranno essere depositate, presso l'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione della Assemblea medesima, le liste recanti i nominativi dei candidati alla nomina di Amministratore. La lista sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel proprio sito web e presso la società di gestione del mercato almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea in prima o unica convocazione. Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare <i>pro tempore</i> vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare nonché statutaria <i>pro tempore</i> vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente. Le liste dovranno essere corredate: 1. delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritti di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata, anche successivamente al deposito della lista, purchè almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione, mediante comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge; 2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che
---	--

b) un Azionista o un titolare di SFP non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I titolare di SFP possono votare soltanto per liste presentate da titolari di SFP, ed i soci possono votare soltanto per liste presentate da soci. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità; c) hanno diritto di presentare la lista (i) coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso il azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione - in misura pari alla percentuale più elevata individuata nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, nonchè (ii) coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino una percentuale di SFP (calcolata sul numero complessivo degli SFP in circolazione) pari almeno alla percentuale necessaria per la presentazione delle liste da parte dei Soci. Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Saranno ritenute valide solo le liste presentate da coloro che hanno depositato tempestivamente la documentazione richiesta entro il termine di cui al medesimo comma a) del presente articolo. In caso di rinvio della Assemblea in seconda convocazione, il deposito della lista sarà ritenuto valido; d) risulteranno nominati Amministratori i candidati, tranne gli ultimi due, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, nonchè (i) il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti ed inoltre (ii) il primo candidato della lista presentata dai titolari di SFP che abbia ottenuto il maggior numero di voti; fermo restando che, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si	detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili; 3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonchè di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.; Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati. b) —Un Azionista o un titolare di SFP non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I titolare di SFP possono votare soltanto per liste presentate da titolari di SFP, ed i soci possono votare soltanto per liste presentate da soci. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.; e) —Hanno diritto di presentare la lista (i) coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione - in misura pari alla percentuale più elevata individuata nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, nonchè (ii) coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino una percentuale di SFP (calcolata sul
--	--

tiene conto delle liste presentate da soci che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste, come sopra indicato;

e) in caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che sia stata presentata dagli aventi diritto in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero dei medesimi;

f) in caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti Amministratori i candidati presenti nella predetta lista nell'ordine precisato nella stessa;

g) nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

La sostituzione degli Amministratori tratti da liste presentate da soci avverrà secondo la disciplina di legge, e comunque senza applicazione del voto di lista. Per la sostituzione dell'Amministratore tratto da liste presentate da titolari di SFP, invece, non troverà applicazione il regime di cooptazione previsto dall'art. 2386 del Codice Civile, e l'Assemblea, da convocarsi senza indugio, delibererà a maggioranza relativa dei voti espressi dai titolari degli SFP.

numero complessivo degli SFP in circolazione) pari almeno alla percentuale necessaria per la presentazione delle liste da parte dei Soci.

Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

~~Saranno ritenute valide solo le liste presentate da coloro che hanno depositato tempestivamente la documentazione richiesta entro il termine di cui al medesimo comma a) del presente articolo. In caso di rinvio della Assemblea in seconda convocazione, il deposito della lista sarà ritenuto valido;~~

d) ~~«~~Risulteranno nominati Amministratori i candidati, tranne gli ultimi due, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la “Lista di Maggioranza”), nonchè (i) il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti ed inoltre (ii) il primo candidato della lista presentata dai titolari di SFP che abbia ottenuto il maggior numero di voti; fermo restando che, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste presentate da soci che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste, come sopra indicato.;

e) ~~i~~In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che sia stata presentata dagli aventi diritto in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero dei medesimi.;

f) ~~in caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti Amministratori i candidati presenti nella predetta lista nell'ordine precisato nella stessa;~~

g) ~~nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.~~

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. n. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli

	Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti previsti, fermo il rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra i generi. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti <i>ex art.</i>
--	---

	148 TUF nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente e (ii) il rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra generi. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori—La sostituzione degli Amministratori tratti da liste presentate da soci avverrà secondo la disciplina di legge, e comunque senza applicazione del voto di lista—si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente e (ii) il rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra generi. Per la sostituzione dell'Amministratore tratto da liste presentate da titolari di SFP, invece, non troverà applicazione il regime di cooptazione previsto dall'art. 2386 del Codice Civile, e l'Assemblea, da convocarsi senza indugio, delibererà a maggioranza relativa dei voti espressi dai titolari degli SFP.
--	--

Si propone di modificare l'art. 18 dello Statuto al fine di rendere più agevole ed efficiente la modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

STATUTO ATTUALE	MODIFICHE ALLO STATUTO
Art. 18 Adunanze del Consiglio Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente o il Comitato Esecutivo, se nominato, lo reputi necessario, non meno però di quattro volte l'anno. Gli Amministratori debbono essere convocati al	Art. 18 Adunanze del Consiglio Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente o il Comitato Esecutivo, se nominato, lo reputi necessario, non meno però di quattro volte l'anno. La convocazione sarà fatta mediante avviso al

domicilio con lettera o telexpresso inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di estrema urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche solo due giorni prima. Le convocazioni debbono contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Le adunanze possono tenersi anche al di fuori della sede sociale purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea. I membri effettivi del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.	domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo con lettera o telegramma o telefax o posta elettronica, o con qualunque altro mezzo con cui possa essere data prova dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima e nei casi di urgenza almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Gli Amministratori debbono essere convocati al domicilio con lettera o telexpresso inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di estrema urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche solo due giorni prima. Le convocazioni debbono contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Le adunanze possono tenersi anche al di fuori della sede sociale purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea. I membri effettivi del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
--	--

Si propone di modificare l'art. 22 dello Statuto al fine di adeguare la disciplina della nomina e composizione del Collegio sindacale alle disposizioni in tema di equilibrio tra i generi introdotte dalla L. 120/2011 e dagli artt. 148, comma 1-bis, del TUF e 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti.

In ottica di semplificazione statutaria viene inoltre proposto di inserire un rinvio alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente con riferimento alle modalità di presentazione e di pubblicazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale.

Si propone, inoltre l'inserimento di una clausola residuale per assicurare la composizione del Collegio Sindacale nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili, anche qualora non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti presenti nelle liste a suo tempo presentate.

Viene inoltre introdotto il meccanismo di integrazione del Collegio sindacale nei casi di sostituzione dei Sindaci con Sindaci Supplenti. Viene inoltre disciplinato il caso in cui non sia applicabile il predetto meccanismo di sostituzione e l'Assemblea sia chiamata a deliberare a maggioranza su proposte di candidatura presentate degli Azionisti, richiedendo la presentazione di candidature per l'integrazione di Sindaci di minoranza da parte di Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale richiesta per la presentazione di liste per nomina dell'organo di controllo.

STATUTO ATTUALE	MODIFICHE ALLO STATUTO
Art. 22 Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e	Art. 22 Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e

contabile, nonchè sulla affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario e sulla adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate, nonchè su tutte le altre attività ai sensi di legge; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i suoi componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalle disposizioni applicabili. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti, salva diversa disposizione di legge; l'Assemblea degli Azionisti ne fissa la retribuzione annuale all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. La procedura adottata dalla Assemblea per la nomina del Collegio Sindacale è la seguente: a) almeno 25 (venticinque) giorni precedenti la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione che dovrà deliberare in merito, dovranno essere depositate, presso l'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione della Assemblea medesima, le liste per la nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti in cui i candidati siano contrassegnati da un numero progressivo. La lista sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel proprio sito web e presso la società di gestione del mercato almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea in prima o unica convocazione. Le liste dovranno essere corredate: 1. delle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, anche successivamente al deposito della lista, purchè almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in primo o unica convocazione, mediante comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge; 2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;	contabile, nonchè sulla affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario e sulla adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate, nonchè su tutte le altre attività ai sensi di legge; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i suoi componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalle disposizioni applicabili. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti, salva diversa disposizione di legge; l'Assemblea degli Azionisti ne fissa la retribuzione annuale all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. La procedura adottata dalla Assemblea perAlla nomina del Collegio Sindacale è lasi procede come segue.nte: a) almeno 25 (venticinque) giorni precedenti la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione che dovrà deliberare in merito, dovranno essere depositate, presso l'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione della Assemblea medesima, le liste per la nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti in cui i candidati siano contrassegnati da un numero progressivo. La lista sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel proprio sito web e presso la società di gestione del mercato almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea in prima o unica convocazione. I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ciascuna lista può essere composta di due sezioni: una per la nomina dei Sindaci effettivi e una per la nomina dei Sindaci supplenti; in mancanza di indicazioni in tal senso, tutti i candidati si intenderanno presentati per la nomina dei Sindaci effettivi.
--	---

3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascuno di essi eventualmente ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche; b) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma a) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da coloro che, in base a quanto stabilito nel medesimo comma a) n. 2, risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni vigenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. Nel caso previsto dal presente comma b), le soglie previste ai sensi del successivo comma d) sono ridotte alla metà; c) un Azionista non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità; d) hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di controllo - in misura pari alla percentuale più elevata individuata ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Saranno ritenute valide solo le liste presentate da coloro che hanno depositato tempestivamente la documentazione richiesta entro i termini di cui ai	Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano, oltre a quanto previsto nel presente Statuto, le disposizioni di legge e di regolamento <i>pro tempore</i> vigenti. Le liste dovranno essere corredate: 1. delle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, anche successivamente al deposito della lista, purchè almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in primo o unica convocazione, mediante comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge; 2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili; 3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascuno di essi eventualmente ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche; le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente. b) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma a) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da coloro
---	---

precedenti commi a) e b). In caso di rinvio della Assemblea in seconda convocazione, il deposito della lista sarà ritenuto valido; e) risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998. Risulteranno eletti Sindaci Supplenti il primo candidato nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati della lista che sia stata presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero in subordine, dal maggior numero dei medesimi; f) la Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista presentata dalla minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applicherà il paragrafo precedente; g) in caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi n. 3 (tre) candidati e Sindaci Supplenti i successivi n. 2 (due) candidati nell'ordine precisato dalla lista medesima; la carica di Presidente sarà assegnata al primo dei candidati elencati. I componenti del Collegio Sindacale sono tenuti all'osservanza di limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni applicabili. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentra il primo dei Supplenti appartenente alla medesima lista del Sindaco uscente; qualora si tratti del Presidente del Collegio Sindacale, la Presidenza è assunta, fino alla prima Assemblea successiva, dal Sindaco Supplente subentrato a quello uscente e appartenente alla lista eletta dalla minoranza. Le precedenti disposizioni in materia di elezione dei Sindaci si applicano anche alle Assemblee che devono	che, in base a quanto stabilito nel medesimo comma a) n. 2, risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni vigenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. Nel caso previsto dal presente comma b), le soglie previste ai sensi del successivo comma d) sono ridotte alla metà; e) «Un Azionista non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.; d) «Hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di controllo - in misura pari alla percentuale più elevata individuata ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Saranno ritenute valide solo le liste presentate da coloro che hanno depositato tempestivamente la documentazione richiesta entro i termini di cui ai precedenti commi a) e b). In caso di rinvio della Assemblea in seconda convocazione, il deposito della lista sarà ritenuto valido;Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate. e) «Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. n. 58/19981998. Risulteranno eletti Sindaci Supplenti il primo
---	---

provvedere ai sensi di legge alle nomina dei Sindaci Effettivi e/o Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale stesso a seguito di sostituzione o decadenza di suoi componenti. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla nomina del Collegio Sindacale ed alla eventuale nomina e/o integrazione dei suoi componenti secondo quanto sopra previsto, l'Assemblea procederà in conformità a quanto previsto dalla legge.	candidato nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati della lista che sia stata presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero in subordine, dal maggior numero dei medesimi; f) La Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista presentata dalla minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applicherà il paragrafo precedente; g) i) In caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi n. 3 (tre) candidati e Sindaci Supplenti i successivi n. 2 (due) candidati nell'ordine precisato dalla lista medesima; la carica di Presidente sarà assegnata al primo dei candidati elencati. Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, fermo restando quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto per la carica di Presidente del Collegio Sindacale. I componenti del Collegio Sindacale sono tenuti all'osservanza di limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni applicabili. Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista, ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra generi. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di
--	---

	quello cessato, nel rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra generi. Per le delibere di nomina dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa senza vincolo di lista e nel rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra generi. Ove l'integrazione riguardi Sindaci di minoranza, l'Assemblea delibererà ove possibile, su proposte presentate da Azionisti di minoranza che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale richiesta per la presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentra il primo dei Supplenti appartenente alla medesima lista del Sindaco uscente; qualora si tratti del Presidente del Collegio Sindacale, la Presidenza è assunta, fino alla prima Assemblea successiva, dal Sindaco Supplente subentrato a quello uscente e appartenente alla lista eletta dalla minoranza. Le precedenti disposizioni in materia di elezione dei Sindaci si applicano anche alle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomina dei Sindaci Effettivi e/o Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale stesso a seguito di sostituzione o decadenza di suoi componenti. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla nomina del Collegio Sindacale ed alla eventuale nomina e/o integrazione dei suoi componenti secondo quanto sopra previsto, l'Assemblea procederà in conformità a quanto previsto dalla legge.
--	---

Si propone l'eliminazione della "norma transitoria I" attualmente inserita nello Statuto avendo già esaurito i suoi effetti in sede di prima nomina dell'amministratore di spettanza dei portatori degli strumenti finanziari partecipativi emessi dalla Società.

STATUTO ATTUALE	MODIFICHE ALLO STATUTO
NORMA TRANSITORIA I La nomina del primo Amministratore di Categoria avverrà, <i>mutatis mutandis</i>, applicando, ove occorrendo, la disciplina prevista nel presente statuto per l'ipotesi di sostituzione dello stesso.	NORMA TRANSITORIA I La nomina del primo Amministratore di Categoria avverrà, <i>mutatis mutandis</i>, applicando, ove occorrendo, la disciplina prevista nel presente statuto per l'ipotesi di sostituzione dello stesso.

Si precisa che le presenti proposte di deliberazione non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

Premesso quanto sopra si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

“L'Assemblea Straordinaria di Intek Group S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- 1) *di modificare gli articoli 4, 8, 10, 11, 16, 17, 18 e 22 dello Statuto sociale nel testo di seguito riportato, con eliminazione della Norma Transitoria I dello Statuto, così adottando il testo di Statuto allegato al presente verbale:*

Articolo 4 nuovo testo

“Art. 4 Capitale

Il capitale sociale è di Euro 314.225.009,80 (trecentoquattordicimilioniduecentoventicinquemilanove e ottanta) rappresentato da n. 395.616.488 (trecentonovantacinquemilioneisecientosedicimilaquattrocentottantotto) azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 345.506.670 (trecentoquarantacinquemilionicinquecentoseimilaseicentosettanta) azioni ordinarie e n. 50.109.818 (cinquantamilionicientonovemilaottocentodiciotto) azioni di risparmio.

La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile attribuita dalla Assemblea straordinaria del 2 dicembre 2009, ha deliberato in data 7 ottobre 2010 ed in data 19 dicembre 2012 di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro

8.663.500,00 (ottomilioneisecientosessantatremilacinquecento) mediante emissione di massime n. 29.000.000 (ventinovemilioni) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2015, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, ad Amministratori Esecutivi della Società ed a Dirigenti della Società o di sue controllate a servizio del "Piano di stock option Intek Group S.p.A. 2010-2015".

Il capitale sociale potrà essere aumentato per un importo massimo di Euro 32.004.000,00 (trentaduemilioniquattromila) mediante emissione di n. 28.452.150 (ventottomilioni quattrocentocinquanta due milacentocinquanta) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario convertendo denominato "Convertendo Intek Group S.p.A. 2012-2017", aumento da eseguirsi entro il termine del 24 settembre 2017.

L'opzione di rimborso delle obbligazioni convertende per contanti, in luogo della conversione, potrà essere esercitata dalla Società previo ottenimento da parte dell'Assemblea degli Azionisti dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) del Codice Civile, come disposto nel regolamento del prestito.

L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie ed in azioni di risparmio di cui al presente articolo sono suscettibili di variazioni in conseguenza delle eventuali operazioni di cui al successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi."

Articolo 8 nuovo testo

"Art. 8 Utile d'esercizio

Gli utili annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva e l'assegnazione del 2% (due per cento) di quanto residua al Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti come segue:

a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) in ragione di anno per azione; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) la destinazione degli utili che residuano sarà deliberata dall'Assemblea, a termini di legge, fermo in ogni caso che la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a € 0,020722 (zero e ventimilasettecentoventidue) in ragione di anno per azione.

In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Con riferimento alle azioni di risparmio, nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di altre operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), gli importi fissi per azione menzionati ai punti precedenti saranno modificati in modo conseguente."

Articolo 10 nuovo testo

"Art. 10 Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può tenersi anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo restando quanto disposto dall'art. 154 ter del D.Lgs. n. 58/1998.

L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

L'Assemblea si riunisce in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, in terza convocazione.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie.

L'avviso di convocazione sarà pubblicato sul sito web della Società e, qualora richiesto dalla normativa applicabile, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, in alternativa, anche per estratto, come consentito dall'art. 125-bis, comma 1, del TUF, su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" o "MF/Milano Finanza" o "Italia Oggi"; il tutto nei termini e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti pro-tempore vigenti.

In tale avviso deve inoltre essere riportata l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza e quindi le modalità di esercizio dello stesso nonché i soggetti ai quali può essere richiesta la scheda di voto per corrispondenza e l'indirizzo al quale la stessa deve essere inviata.

La convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e la presentazione di nuove proposte di delibera sono regolate dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

L'Assemblea ordinaria delibera, oltre che sulle materie ad essa attribuite dalla legge o dallo statuto, anche sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di operazioni con parti correlate, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5, del Codice Civile, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.”

Articolo 11 nuovo testo

“Art. 11 Intervento e rappresentanza in Assemblea

Il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni ordinarie e, limitatamente all'Assemblea di nomina degli Amministratori e comunque nei limiti meglio indicati nel successivo art. 17, ai titolari degli SFP quali definiti e disciplinati dagli artt. 26 e seguenti del presente statuto.

Possono intervenire alla Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella scheda di voto per corrispondenza predisposta e resa disponibile in conformità alla normativa vigente.

La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla Assemblea, dovrà pervenire entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da un mandatario, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito web della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo.

La Società può designare un soggetto al quale i soci o i titolari di SFP possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.”

Articolo 16 nuovo testo

“Art. 16 Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il proprio Presidente al quale compete la rappresentanza legale della Società come previsto al successivo art. 20.

Può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ed Amministratori Delegati, fissandone i poteri e facoltà, nonché attribuire speciali poteri e facoltà ad altri singoli Amministratori.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta da altro Amministratore designato dal Consiglio.

Il Consiglio nomina un Segretario che può essere persona anche estranea al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve essere in possesso di una esperienza di carattere interdisciplinare nei settori della amministrazione, della finanza e del controllo; dovrà inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti per gli Amministratori.

L'attività, le funzioni e la responsabilità del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione determina la durata dell'incarico e conferisce al Dirigente adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.”

Articolo 17 nuovo testo

“Art. 17 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici Amministratori nominati dall'Assemblea. I titolari di SFP, nel rispetto della disciplina sulla legittimazione prevista dalla vigente disciplina e dal presente statuto, hanno diritto di intervento e di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori esclusivamente in relazione (i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che resterà vincolante fino a sua diversa delibera, (ii) alla votazione delle liste nel rispetto e nei limiti di quanto precisato nel presente art. 17, (iii) alla eventuale sostituzione dell'Amministratore tratto da liste presentate da essi titolari di SFP, ed infine (iv) alla determinazione dei compensi che fosse sottoposta alla decisione assembleare ai sensi del successivo art. 21.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.

Nel Consiglio di Amministrazione devono essere presenti Amministratori indipendenti nel numero minimo e con i requisiti previsti per legge. L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. Il candidato tratto da liste presentate da titolari di SFP deve necessariamente essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.

Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dalla carica e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede come segue.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare nonché statutaria pro tempore vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente.

Le liste dovranno essere corredate:

- 1. delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritti di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;*
- 2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;*

3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Un Azionista o un titolare di SFP non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I titolari di SFP possono votare soltanto per liste presentate da titolari di SFP, ed i soci possono votare soltanto per liste presentate da soci. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare la lista (i) coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione - in misura pari alla percentuale più elevata individuata nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, nonché (ii) coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino una percentuale di SFP (calcolata sul numero complessivo degli SFP in circolazione) pari almeno alla percentuale necessaria per la presentazione delle liste da parte dei Soci.

Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate. Risulteranno nominati Amministratori i candidati, tranne gli ultimi due, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), nonché (i) il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti ed inoltre (ii) il primo candidato della lista presentata dai titolari di SFP che abbia ottenuto il maggior numero di voti; fermo restando che, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste presentate da soci che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste, come sopra indicato.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che sia stata presentata dagli aventi diritto in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero dei medesimi.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. n. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da

un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti previsti, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti ex art. 148 TUF nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori tratti da liste presentate da soci si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Per la sostituzione dell'Amministratore tratto da liste presentate da titolari di SFP, invece, non troverà applicazione il regime di cooptazione previsto dall'art. 2386 del Codice Civile, e l'Assemblea, da convocarsi senza indugio, delibererà a maggioranza relativa dei voti espressi dai titolari degli SFP."

Articolo 18 nuovo testo

"Art. 18 Adunanze del Consiglio

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente o il Comitato Esecutivo, se nominato, lo reputi necessario, non meno però di quattro volte l'anno.

La convocazione sarà fatta mediante avviso al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo con lettera o telegramma o telefax o posta elettronica, o con qualunque altro mezzo con cui possa

essere data prova dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima e nei casi di urgenza almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Le convocazioni debbono contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Le adunanze possono tenersi anche al di fuori della sede sociale purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

I membri effettivi del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.”

Articolo 22 nuovo testo

“Art. 22 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonchè sulla affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario e sulla adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate, nonchè su tutte le altre attività ai sensi di legge; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i suoi componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalle disposizioni applicabili.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti, salva diversa disposizione di legge; l'Assemblea degli Azionisti ne fissa la retribuzione annuale all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede come segue.

I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ciascuna lista può essere composta di due sezioni: una per la nomina dei Sindaci effettivi e una per la nomina dei Sindaci supplenti; in mancanza di indicazioni in tal senso, tutti i candidati si intenderanno presentati per la nomina dei Sindaci effettivi.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano, oltre a quanto previsto nel presente Statuto, le disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti.

Le liste dovranno essere corredate:

- 1. delle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.*
- 2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;*
- 3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascuno di essi eventualmente ricoperti presso altre società, nonchè di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche; le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto*

(in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Un Azionista non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di controllo - in misura pari alla percentuale più elevata individuata ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate. Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998.

Risulteranno eletti Sindaci Supplenti il primo candidato nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati della lista che sia stata presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero in subordine, dal maggior numero dei medesimi;

La Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista presentata dalla minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applicherà il paragrafo precedente;

In caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi n. 3 (tre) candidati e Sindaci Supplenti i successivi n. 2 (due) candidati nell'ordine precisato dalla lista medesima; la carica di Presidente sarà assegnata al primo dei candidati elencati.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, fermo restando quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto per la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

I componenti del Collegio Sindacale sono tenuti all'osservanza di limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni applicabili.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista, ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Per le delibere di nomina dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa senza vincolo di lista e nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Ove l'integrazione riguardi Sindaci di minoranza, l'Assemblea delibererà ove possibile, su proposte presentate da Azionisti di minoranza che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale richiesta per la presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale."

- 2) *di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato."*

Milano, 28 aprile 2014

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Vincenzo Manes)